

Milano, 4 agosto 2009

Prot.n. 650/09

Circolare n. 59/09

Ai Signori Sindaci

dei Comuni Lombardi

NUOVE NORME DELLA REGIONE LOMBARDIA SUL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. PROTOCOLLO DI INTESA ANCI - ASSOCIAZIONI

Con l'emanazione della DGR 3 dicembre 2008 VIII/8570 che contiene le indicazioni attuative della Legge 15/00 sul commercio su aree pubbliche come modificata dalle LR 8/08 e 17/08, e della DGR VIII/8916 sulla individuazione e valorizzazione dei mercati storici, la Regione Lombardia ha completato il quadro della propria normativa in materia di commercio su aree pubbliche.

Da tale quadro emergono nuove competenze ed oneri per i Comuni, su cui ANCI, sentita Regione Lombardia, ritiene utile fornire ai propri aderenti alcuni suggerimenti ed indicazioni operative, ferme restando le autonome prerogative spettanti per legge ai singoli Comuni.

La nuova normativa conferisce ai comuni una notevole responsabilità nella gestione del settore, eliminando il divieto di istituzione di nuovi mercati o fiere domenicali, e permettendo di istituire nuovi mercati negli altri giorni o ampliare gli esistenti con procedure più veloci di quelle precedentemente in vigore o, addirittura, limitatamente ai piccoli comuni di cui all'Art.1 della L.R. 11/04 (se sprovvisti di mercato e insufficientemente dotati di servizi commerciali) al di fuori del limite fissato dagli obiettivi regionali per il triennio 2007/09 (comunque stabilito in 1.500 nuovi banchi).

La normativa attualmente vigente in Regione Lombardia (che ha totalmente sostituito, per questa materia, quella nazionale del D.Lgs 114/98), è la seguente:

Legge Regionale 15/00 "Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche", come modificata da vari provvedimenti, tra cui massimamente rilevanti le L.R 8/08 e 17/08.

Delibera Giunta Regionale VIII/8570 del 3 dicembre 2008 "Indicazioni per l'individuazione delle aree mercatali e fieristiche e ulteriori disposizioni attuative della Lr 15/00" - Tale delibera sostituisce il Precedente (allegato A alla L.R. 15/00)

Delibera Consiglio Regionale VIII/466 del 20 /11/07 "Definizione degli obiettivi di programma e di sviluppo delle Aree Mercatali nel triennio 2007-2009"

Delibera Giunta Regionale VIII/8996 del 20/02/09 "Requisiti e modalità per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche".

Il testo coordinato della normativa, con l'evidenziazione delle modifiche rispetto alle disposizioni precedenti, è contenuto nell'Allegato 1 alla presente circolare.

Sollecitiamo quindi la massima attenzione da parte dei Comuni alle nuove disposizioni, rammentando la necessità di un adeguamento dei regolamenti di mercato per recepire le nuove disposizioni e le opportunità in esse contenute.

VERIFICA ANNUALE DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI

Uno degli elementi di maggiore innovazione contenuto nelle modifiche introdotte alla L.R. 15/00 è la previsione dell'obbligo di verificare annualmente la sussistenza dei requisiti di rispetto degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Tale verifica è condizione di permanenza della validità dei titoli amministrativi (Art. 2, comma 3 bis). A tale scopo, i comuni dovranno attestare annualmente sui titoli autorizzativi l'esito positivo dell'avvenuta verifica o, in caso contrario, provvedere alla revoca dell'autorizzazione ed all'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 8, comma 4 bis della legge.

Tale verifica è compito istituzionale dei Comuni che devono garantirla per ogni operatore. La L. R. 15 al comma 6 ter dell'art. 2 prevede anche la possibilità per i Comuni di avvalersi della collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e delle CCIAA per svolgere l'attività di verifica.

A tal scopo ANCI Lombardia ha sottoscritto un protocollo di intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative come strumento a disposizione dei Comuni e

degli operatori che lo vogliono utilizzare con la specifica che il servizio svolto dalle associazioni di categoria deve essere gratuito, al netto delle spese vive, e non richiede alcuna iscrizione all'associazione di categoria stessa da parte dell'operatore che ne richiede il servizio.

Nel caso che l'interessato non intenda avvalersi dei servizi delle associazioni il comune dovrà provvedere direttamente alla verifica, con riferimento a tutti gli elementi indicati nel fac-simile di attestazione allegata alla DGR n. 8570 del 3 dicembre 2008.

Il risultato della verifica va annotato dal Comune su ogni titolo autorizzativo, mediante apposizione di un timbro o etichetta autoadesiva, comunque sottoscritto dal responsabile dell'ufficio comunale competente o suo delegato.

La verifica da parte del comune va svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive per le visure camerali o presso gli altri enti competenti (qualora l'operatore non esibisca direttamente i certificati).

In questo caso si suggerisce che il comune a cui viene presentata la richiesta, una volta effettuati i controlli, non si limiti all'attestazione sul titolo autorizzativo, ma provveda direttamente al rilascio del modello di attestazione dei controlli (secondo l'allegato n. 2 alla DGR n. 8570 del 3 dicembre 2008) e lo consegni al richiedente, che potrà presentarlo agli altri comuni in cui opera, in modo tale da evitare che le procedure di controllo debbano essere ripetute da più comuni.

Per tutte queste finalità, nell'allegato A si propone un elenco delle verifiche da effettuare e delle relative modalità desunte dal testo della legge regionale cui i Comuni possono, di norma, attenersi.

CARTA DI ESERCIZIO

Si tratta di uno strumento che era già presente nella precedente normativa e che viene ora reintrodotta dall'Art. 2, comma 6. quater della legge, con le caratteristiche di cui al Paragrafo III della DGR di indicazioni attuative.

Scopo del documento, oltre che di semplificare le operazioni di controllo (a tale scopo è prevista l'apposizione della foto dell'operatore), è di portare a conoscenza degli organi delle Amministrazioni Locali preposti al rilascio delle autorizzazioni e alla vigilanza l'elenco dei banchi di cui il soggetto è assegnatario e dei relativi giorni e orari di svolgimento.

Attraverso questo strumento si potrà quindi verificare in quali giorni e ore l'operatore può esercitare in forma itinerante, e di evitare la concessione di più posteggi in contemporanea allo stesso operatore.

Perché questi controlli siano significativi, si ritiene utile che per ogni operatore, anche se titolare di più autorizzazioni, venga utilizzata UNA SOLA carta di esercizio, altrimenti il soggetto può sempre risultare "in regola", esibendo ai controlli la carta che non indica condizioni ostative.

A tale scopo la DGR n. VIII/8570 del 31/12/08 al capo III prevede che la carta d'esercizio, redatta in base al fac simile allegato alla DGR stessa, può essere compilata dall'operatore o dalle Associazioni di categoria e validata da ogni comune in cui viene svolta l'attività. Con l'apposizione della validazione ogni comune attesta esclusivamente la situazione esistente nel proprio territorio di competenza.

Qualora vi siano più operatori (soci di impresa, dipendenti, collaboratori familiari) che necessitano di un'unica Carta di Esercizio relativa a più posteggi siti in comuni tra loro differenti, è ammesso per ciascun operatore l'utilizzo di una propria copia conforme all'originale della carta di esercizio. La copia conforme deve essere nominale e rilasciata unicamente dall'ultimo comune che, in ordine temporale, ha provveduto alla validazione della stessa.

Su sollecitazione di ANCI, la Regione si è impegnata ad avviare lo studio della possibilità di redigere automaticamente la carta di esercizio in collegamento con le procedure di inserimento telematico di tutte le domande e autorizzazioni nel database della Regione (Progetto Muta).

Per tutto il 2009 si seguirà comunque certamente la procedura cartacea. Anche per questi adempimenti, a seguito del protocollo di intesa, è assicurata la collaborazione delle Associazioni di Categoria.

TEMPI DI AVVIO DELLE PROCEDURE

La legge prevede, per le verifiche degli adempimenti di cui all'Art.2, c.3 bis, una cadenza annuale, senza precisare una data di scadenza delle verifiche.

Per la carta di esercizio, la legge non prevede esattamente i tempi di attivazione, che richiederanno comunque un certo periodo di avviamento. Successivamente, le carte di

esercizio andranno aggiornate ogni volta che si verifichi un evento modificativo della situazione in esse indicata. Per motivi di praticità, si suggerisce che i comuni provvedano all'aggiornamento della carta di esercizio - in un apposito spazio per le note aggiuntive riservato sulla carta medesima - contestualmente all'emanazione di qualunque provvedimento modificativo (autorizzazione o concessione).

L'aggiornamento, in caso di subingresso, ed anche per affitti d'azienda, deve riguardare sia la carta di esercizio del cedente che quella del subentrante. Ogni qualvolta che il subentrante si presenti in comune per l'aggiornamento della carta di esercizio, è opportuno che il comune ne dia notizia al comune che ha rilasciato l'autorizzazione al cedente. Detto comune, inviterà il cedente, qualora non lo abbia già fatto spontaneamente, a presentare la carta di esercizio per annotare le modifiche.

Di regola, l'apposizione dei timbri di presa d'atto da parte del comune dovrebbe avvenire contestualmente alla presentazione dell'attestazione, copia della quale sarà trattenuta agli atti dal comune. Nel caso in cui l'operatore richieda al comune di effettuare direttamente i controlli, e ciò non sia possibile contestualmente alla richiesta, è opportuno che il comune rilasci una ricevuta della presentazione della richiesta di controllo, con validità limitata al tempo necessario al comune per l'effettuazione dei controlli stessi (possibilmente non oltre 30 giorni).

Pur non essendoci indicazioni nella L.R. 15/2000 si può suggerire il 30 ottobre come termine entro il quale espletare gli adempimenti relativi alle attestazioni e alle carte di esercizio visto che il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, elemento contenuto nei documenti necessari, è il 30 settembre.

Per gli anni successivi, la data di presentazione resta comunque fissata al 30 ottobre di ciascun anno. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività durante l'anno e quindi non possono avere ancora presentato la prima dichiarazione dei redditi, si seguiranno le procedure indicate nell'Allegato "A" al protocollo d'intesa.

Si suggerisce di portare a conoscenza degli operatori la presente circolare.

Si rammenta, qualora ad un controllo l'operatore risultasse sprovvisto dell'attestazione di regolarità, prima di provvedere alla revoca dell'autorizzazione, di notificare all'interessato l'avvio del procedimento di revoca, fissando un termine per presentare l'attestazione di regolarità.

In caso di esito negativo della verifica, oltre alla revoca del titolo autorizzatorio (e dell'eventuale concessione che ne deriva), va applicata la sanzione pecuniaria di cui all'Art.8, comma 4 bis della L.R. 15/2000.

ALTRE SCADENZE PER I COMUNI

Si rammenta che in base alla nuova normativa i comuni debbono rispettare altre due scadenze:

1) Entro il 14/04/2009: dovevano essere cancellati dalle liste di spunta dei mercati i soggetti che nell'ultimo triennio (dal 1/1/2006 al 31/12/2008) non abbiano conseguito almeno il 50% delle presenze alla spunta. Si invitano i Comuni che ancora non hanno ottemperato a provvedere con sollecitudine.

Per gli operatori titolari dei posteggi a partire da data successiva il 1/1/2006 la cancellazione non va effettuata, e si dovranno attendere indicazione dalla Regione circa l'eventuale successiva introduzione di un obbligo ad effettuare periodicamente le revisioni. Dal momento che la relativa norma è inserita nelle norme transitorie e finali, si è convenuto con la Regione che l'applicazione è per ora limitata al solo caso indicato.

2) Entro il 14/06/2009: le graduatorie delle fiere andavano riviste, considerando esclusivamente le presenze delle ultime tre edizioni. Qualora tale adempimento non fosse ancora stato effettuato, si ricorda di provvedervi sollecitamente.

ALTRE DISPOSIZIONI

Si invitano i comuni ad un attento esame della nuova normativa, individuando le novità che possono applicarsi alla loro realtà specifica.

In particolare, si segnala la possibilità di individuare nelle piante organiche dei mercati la destinazione dei banchi, non solo per settori merceologici (alimentari e non) ma anche per più specifiche "specializzazioni merceologiche", che ogni comune è libero di individuare, sentite le associazioni di categoria, senza eccedere in eccessive segmentazioni. In generale, si ritiene che non si debba andare oltre le 3 o 4 specializzazioni per ogni settore merceologico. Perché tali articolazioni possano essere opponibili ai successivi subentranti è comunque necessario che:

- Le specializzazioni merceologiche, e l'appartenenza di ogni banco ad una di esse, risultino dalla pianta organica allegata al regolamento di mercato
- Le concessioni dei banchi risultino da titolo scritto, e controfirmato dall'assegnatario, da cui risulti il vincolo del mantenimento della specializzazione merceologica assegnata.

UTILIZZAZIONE DELLA DIAP (Dichiarazione di inizio attività produttiva)

Con la emanazione del cosiddetto terzo provvedimento di semplificazione amministrativa (DGR 3 dicembre 2008 n. 8547) e del provvedimento di approvazione della relativa modulistica unica (Decreto del direttore centrale della programmazione integrata n.790 del 2/2/09), la Regione Lombardia ha completato la definizione delle procedure a cui va applicata la Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP), che consente l'inizio dell'attività con effetto immediato.

Il commercio su aree pubbliche rimane soggetto a procedure autorizzatorie, sia per l'attività itinerante che per quella in sede fissa, e quindi non rientra direttamente nel campo di applicazione della DIAP per l'inizio dell'attività.

Vi sono comunque alcune situazioni alle quali si applica la nuova procedura DIAP Modello B della modulistica allegata al Decreto del Direttore Centrale del 2 febbraio 2009 n. 790 :

- per tutti i tipi di attività (alimentare e non) per i subingressi, cessazioni, sospensione e ripresa dell'attività e cambiamento della ragione sociale.

Si precisa che per il subingresso nei posteggi non è prevista alcuna procedura DIAP, e quindi il Comune dovrà emettere una nuova autorizzazione a nome del subentrante.

Per la preparazione e/o vendita di generi alimentari nell'ambito di attività di commercio su aree pubbliche, una volta ottenuta l'autorizzazione, prima di iniziare l'attività:

Va utilizzato il Modello A della DIAP, barrando, a seconda dei casi, la voce 2.2.6 o la 2.3.8 del riquadro A₁, compilando tutti gli altri dati richiesti (attenzione! non va compilata la scheda 2 dei requisiti personali in quanto in questo caso la DIAP vale solo ai fini sanitari), ed allegando, a seconda dei casi, la documentazione richiesta ai punti D, E o R dell'elenco allegati.

La DIAP va comunque presentata allo sportello unico del Comune.

